

INFORMATIVA

A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 (G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004), i lavoratori che ritengono di essere stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni possono richiedere all'INAIL il rilascio del certificato di esposizione – utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dallo stesso Decreto - anche se i suddetti periodi lavorativi non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL medesimo.

La domanda, predisposta secondo lo schema di cui al Mod. A1, deve essere presentata all'INAIL, a pena di decadenza dal diritto ai benefici previdenziali, direttamente o tramite gli Uffici Postali a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 15 giugno 2005.

Le domande eventualmente presentate prima del 2 ottobre 2003 non sono valide e devono, perciò, essere ripresentate.

L'INAIL ricorda che **la trattazione della domanda è subordinata alla presentazione**, da parte del lavoratore interessato, **del curriculum lavorativo**, predisposto secondo lo schema di cui al Mod. A4NI, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle seguenti attività lavorative, indicate all'art. 2, comma 2, dello stesso Decreto:

- coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- produzione di manufatti contenenti amianto;
- fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- **movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto**; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Precisato che i curricula lavorativi, diversamente dalle domande, possono essere presentati anche successivamente al 15 giugno 2005, l'INAIL informa che le richieste saranno istruite solo dopo il pervenimento dei curricula stessi.